

CH_VB JAAC 53.2 vom 5. Oktober 1987

Bundesverwaltung, 1987-10-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_53.2__

FR: CH_VB JAAC 53.2 du 5 octobre 1987

IT: CH_VB JAAC 53.2 del 5 ottobre 1987

Erwägungen

E. 1

...

E. 2

Gli istanti ritengono che l'attuata imposizione delle spese procedurali di 1042 fr. costituisca un ingiusto atto punitivo dato che il loro gravame tendeva alla difesa degli interessi pubblici in tema di protezione fonica.

E. 3

L'art. 66 PA prescrive esaustivamente i motivi per i quali un'autorità di ricorso possa procedere alla revisione di una sua decisione. Orbene tra codesti motivi non figura la possibilità di chiedere la revisione di una decisione ricorsuale limitatamente alle spese procedurali, per cui in casu l'introdotta istanza di revisione è in ordine inammissibile (v. Ursina Beerli-Bonorand, *Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone*, Zürich 1985, p. 93). Ne deriva che l'istanza in questione non possa essere considerata nemmeno quale istanza di riesame (v. André Grisel, *Traité de droit administratif*, Neuchâtel 1984, Vol. II, p. 948).

E. 4

Abbondanzialmente ed a mero titolo di paragone sia detto che persino alle denunce temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà, sono applicabili le disposizioni in materia di spese procedurali giusta l'art. 10 dell'O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (OTSPA, RS 172.041.0), entrato in vigore il 1° gennaio 1979 (v. RU 1978 2053). Questa modificazione legislativa è avvenuta in cementazione della costante prassi precedente in tema di spese procedurali. In casu non si trattava però d'una denuncia, ma bensì d'un regolare ricorso amministrativo.

E. 5

Abbondanzialmente sia ricordato che a tenore dell'art. 63 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso addossa le spese procedurali alla parte soccombente. Già in sede istruttoria l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva segnalato, a tre riprese, agli istanti surrichiamati la conseguenza finanziaria in caso di una loro soccombenza ricorsuale. Tramite queste segnalazioni istruttorie era stata data più volte la possibilità ai ricorrenti ed attuali istanti di procedere ad un 2

eventuale ritiro, di regola esente da spese procedurali, del loro gravame. Alla luce del mancato ritiro del ricorso, l'accollamento nella decisione ricorsuale delle spese procedurali alle parti soccombenti è pertanto motivato.

E. 6

(Nessuna domanda in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 PA)

E. 7

Abbondanzialmente sia precisato che in virtù dell'art. 4a lett. b OTSPA, le spese procedurali possono, conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA, essere addossate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia dell'assistenza giudiziaria prevista all'art. 65 PA, qualora per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese procedurali alla parte. In questo contesto sia detto che per costante prassi delle autorità amministrative le spese procedurali in caso di soccombenza vengono accollate anche alle associazioni nazionali che operano esclusivamente in favore della protezione dell'ambiente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA. Ciò vale a maggior ragione per la presente fattispecie dove la legittimazione ricorsuale degli insorti ed attuali istanti era stata loro riconosciuta per il semplice fatto che essi erano personalmente toccati dalla decisione da loro impugnata in misura maggiore di chiunque e dato che con l'introduzione del proprio gravame venivano tutelati i loro interessi privati giusta l'art. 48 lett. a PA. Irrilevante è il fatto invocato dai ricorrenti che il gravame mirava anche alla protezione degli interessi pubblici. Ne discende che l'art. 4a lett. b OTSPA non è stato a ragione applicato. 3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.2 - Decisione del Consiglio federale del 17 agosto 1988 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 971 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.